



Consulenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consigli nazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 28 agosto 2020

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: "Decreto Semplificazione" - Art. 37, "obbligo di comunicazione del domicilio digitale e di pubblicazione degli elenchi riservati alle PA.

Il 16 luglio u.s. è entrato in vigore il "Decreto semplificazioni" che dispone, per i professionisti iscritti in Albi, l'obbligo di comunicare all'Ordine di appartenenza il proprio "domicilio digitale" (art. 37, co. 1 lett. e), d.l. n. 76/2020), intendendo con tale termine l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tale obbligo era già previsto in capo ai Professionisti dall'anno 2008, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008.

La novità introdotta dal "decreto semplificazione" riguarda l'obbligo per gli Ordini di diffidare il professionista che non abbia comunicato il proprio indirizzo digitale ad adempiere, entro 30 gg dalla diffida medesima, provvedendo, in caso di inottemperanza dell'iscritto, alla sospensione dall'albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Lo stesso art. 37 del "decreto semplificazioni" conferma anche l'obbligo, in capo agli Ordini e Collegi professionali, di provvedere alla pubblicazione dell'elenco "riservato, consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni", contenente i dati identificativi degli iscritti ed il relativo domicilio digitale, già disposto dall'art. 25 della L. n. 183/2001.

Il mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche amministrazioni i dati contenuti nell'elenco, costituiscono ai sensi del citato decreto, motivo di scioglimento e di commissariamento dell'Ordine ad opera del Ministero Vigilante.

Si invitano, pertanto, i Consigli Provinciali dell'Ordine a porre particolare attenzione nel corretto adempimento di tale obbligo, onde evitare di incorrere in provvedimenti di vigilanza dei competenti Ministeri.

Sulla questione si precisa che le comunicazioni al RegInde ed al portale Ini-pec che il Consiglio Nazionale provvede ad inoltrare per tutti i Consigli Provinciali, non sostituiscono l'obbligo di



pubblicazione dell'elenco che grava sul singolo CPO, al pari delle relative, eventuali, sanzioni per il mancato adempimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

FM/dt